

STATUTO

dell'Associazione di volontariato di secondo livello

“Uniti per la Cervelletta”

(Coordinamento di Associazioni e Cittadini per il Patrimonio Pubblico)

Definizione e finalità

Art. 1

E' costituita una Associazione senza scopo di lucro, di volontariato e a fini di solidarietà e promozione sociale nel rispetto del codice civile e della normativa in vigore con la denominazione di **“Uniti per la Cervelletta” (coordinamento di associazioni e cittadini)** con sede legale in Roma, in Via Giuseppe Togni snc (c/o Ergazebo).

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 2

L'Associazione si prefigge altresì i seguenti scopi:

- intraprendere relazioni e collaborazioni con le Istituzioni (IV Municipio del Comune di Roma, Comune di Roma Capitale, Regione Lazio) cui afferisce il Patrimonio Pubblico del Casale e dei terreni di pertinenza della Cervelletta, all'interno della Riserva Naturale della Valle dell'Aniene;
- salvaguardia del Patrimonio Pubblico, degli spazi pubblici o privati in abbandono, dei beni del demanio nelle sue varie articolazioni, difesa del territorio per evitare ulteriore consumo di suolo, promozione di servizi sociali, culturali, ricreativi, occupazionali, salvaguardia del verde urbano;
- attivare collaborazioni capaci di favorire i percorsi necessari all'approvazione degli indirizzi per un utilizzo pubblico e sociale del patrimonio pubblico o privato non utilizzato o in abbandono con particolare riguardo agli immobili e agli spazi urbani ricadenti nel IV Municipio del Comune di Roma Capitale;
- promuovere la partecipazione e la gestione diretta dei cittadini per raccogliere proposte progettuali che esaltino la funzione pubblica e sociale di tali luoghi, con proposte di riqualificazione, finalizzate a rendere fruibili le strutture e le aree relazionate, con l'attivazione di nuovi spazi per l'aggregazione e lo svolgimento di attività culturali, sociali e ricreative, nonché recuperando e promuovendo i valori storici e culturali;
- collaborare con altri Comitati, Associazioni, realtà sociali e territoriali che perseguono i medesimi obiettivi.

Il Comitato intende perseguire tali finalità attraverso:

- sollecitazioni presso tutti i livelli istituzionali affinché siano assunte decisioni per favorire un utilizzo pubblico e sociale del patrimonio pubblico con particolare riguardo al Casale della Cervelletta (particella 17) e dei terreni di pertinenza (particelle da 1 a 7, da 15 a 19, particelle 21-22-24-25-29-194- 549- 618- 619) e tutte le zone tutelate dalla legge 6 dicembre 1991 (legge quadro sulle aree protette) e L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997;
- organizzazione di iniziative sociali, incontri, dibattiti, seminari, tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze, mostre, spettacoli musicali e teatrali con riferimento agli obiettivi statutari, proiezione di video, ogni altra attività capace di informare e sensibilizzare;
- promozione di relazioni con il mondo dell'informazione, della cultura e dell'arte (media, scrittori, registi, artisti, professionisti, scienziati, tecnici) e organizzazione di eventi per sensibilizzare l'opinione pubblica;
- promozione di relazioni con istituti universitari e categorie professionali per ricercare e offrire le ipotesi e gli strumenti più idonei al conseguimento dei fini sociali dell'Associazione, per costruire proposte progettuali che esaltino la funzione pubblica e sociale di tali luoghi, per il miglioramento dell'arredo

- urbano, in armonia con le caratteristiche edilizie tipologiche esistenti, valorizzando le aree verdi esistenti e i beni architettonici presenti;
- favorire lo sviluppo culturale, la pedagogia della memoria, l'educazione permanente, la promozione della lettura e della scrittura autobiografica;
 - promuovere ed organizzare la raccolta di fondi necessari alle attività di promozione, di informazione, di ricerca e di elaborazione anche attraverso iniziative e manifestazioni e servendosi a questo scopo anche dell'opera prestata volontariamente dai propri soci; - verificare e sollecitare le attività delle Istituzioni competenti alla manutenzione, risanamento e messa a norma della struttura e delle singole parti del Casale della Cervelletta;
 - produzione di materiali informativi (volantini, opuscoli, pieghevoli, testi specifici, sito web) e/o realizzazione di campagne di informazione sul territorio in collaborazione con le Istituzioni o altre realtà interessate;
 - promozione di attività rivolte alla scuola in collaborazione con Istituti scolastici di ogni ordine e grado, allo scopo di far conoscere e scoprire alle nuove generazioni il patrimonio storico culturale e ambientale del Casale, della tenuta della Cervelletta e della Riserva Naturale della Valle dell'Aniene.
 - promozione e collaborazione con le associazioni scoutistiche del territorio, laiche e religiose, dato il contributo che esse danno attraverso l'educazione dei bambini e dei giovani nella promozione della conoscenza e rispetto del territorio, nella promozione della solidarietà, dei diritti universali, della pace e della tutela dell'ambiente.

L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse agli scopi sociali, nonché tutte le attività accessorie in quanto integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge. Al fine di svolgere le proprie attività, l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, personali, spontanee e gratuite dei propri associati in forma singola o organizzata.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità, sono ispirate a principi democratici, pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

I Soci

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica, religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello Statuto e il rispetto della civile convivenza. Gli aspiranti soci devono presentare domanda, verbale o scritta, al Consiglio Direttivo, o ad uno o più consiglieri da esso delegati a tale funzione, menzionando le proprie complete generalità e dichiarando di accettare e di attenersi allo Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

I soci delle associazioni che sottoscrivono il presente Statuto possono richiedere iscrizione tramite il rappresentante nel Comitato Direttivo (Presidente o suo delegato) che ne garantisce affidabilità e osservanza dello Statuto.

La domanda di ammissione a socio, accettata, dà diritto a ricevere immediatamente la tessera sociale. Sarà compito del Consiglio Direttivo o del socio o dei soci delegati, iscrivere il nome del nuovo socio, entro 10 giorni, all'interno dell'anagrafe sociale.

Art. 4

Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- svolgere le attività di volontariato deliberate dall'assemblea e/o dal Consiglio Direttivo per il raggiungimento delle finalità del presente Statuto;
- essere convocati e riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti la vita dell'Associazione, le modificazioni dello Statuto ed i rendiconti economici e finanziari;
- eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti;

Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno venti giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

Art. 5

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annualmente definita dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello Statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'associazione.

Le somme versate per le quote ed i contributi sociali non sono rimborsabili e non sono trasmissibili; è vietata la distribuzione tra i soci, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione o riserve.

Sono espressamente escluse forme di adesione temporanea all'Associazione.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 6

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni o decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- espulsione o radiazione;
- mancato rinnovo della tessera entro il 30 gennaio di ogni anno.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 8

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Patrimonio e mezzi finanziari

Art. 9

- Il patrimonio è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea;
- da contributi, erogazioni e lasciti diversi le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.

Art. 10

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea ordinaria con voto palese o con la maggioranza previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 11

La rendicontazione consuntiva comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentata all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

La rendicontazione dovrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci. L'eventuale residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà reinvestito per iniziative di carattere analogo.

L'assemblea e il Consiglio Direttivo

Art. 12

Partecipano all'assemblea tutti i soci che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima.

Art. 13

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultima. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 14

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto; ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione della Associazione, valgono le norme di cui all'art. 28.

Art. 15

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal segretario o da un suo delegato nominato tra i membri del consiglio direttivo. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto a cura del segretario o di un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente, ed eventualmente dall'estensore ed è trascritto su

apposito registro, conservato a cura del Consiglio Direttivo. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia. Per le riunioni assembleari che si effettuano in via telematica valgono le stesse regole di rappresentanza. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.

L'assemblea si può riunire e deliberare anche con modalità telematica (virtual meeting). Le modalità tecniche sono stabilite con regolamento approvato dall'assemblea. La votazione con modalità telematica è espressamente ammessa e tenuta valida, anche ai sensi dell'art. 2352 del c.c., quando l'avviso di convocazione dell'Assemblea contenga il testo integrale della deliberazione proposta e la votazione sia realizzata secondo le modalità previste dal regolamento approvato dall'assemblea.

Art. 16

L'assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto e il bilancio preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approva il programma annuale dell'Associazione;
- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- elegge gli organismi direttivi alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi.

Art. 17

L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Gli organismi dirigenti

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- 1) i Presidenti (o loro delegati) delle singole associazioni o comitati firmatari del presente atto costitutivo;
- 2) i Presidenti (o portavoce o rappresentante) di altre associazioni o comitati che avendo richiesto successivamente di far parte del coordinamento siano ammessi con voto favorevole del Consiglio Direttivo e ratifica dell'assemblea;
- 3) da tre rappresentanti eletti dall'assemblea dei soci.

I consiglieri di cui ai punti 1 e 2 restano in carica fino a diversa comunicazione di delega da parte del presidente della singola associazione o comitato.

I consiglieri eletti dall'assemblea dei soci (punto 3) rimangono in carica per la durata di 3 anni.

I componenti degli organi statutari opereranno gratuitamente per l'espletamento dell'incarico.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno oltre il Presidente, legale rappresentante dell'Associazione, il segretario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, e tutte quelle figure istituzionali utili alla miglior gestione dell'Associazione stessa.

Art. 20

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- deliberare l'accettazione di eventuali donazioni, contributi, lasciti, sovvenzioni o finanziamenti indicandone espressamente gli stessi nel bilancio sociale;
- deliberare gli impegni di spesa dei fondi dell'Associazione;
- vigilare sul rispetto delle regole previste nello Statuto e nelle deliberazioni dell'assemblea;
- promuovere eventuali regolamenti interni per garantire un regolare e adeguato svolgimento delle finalità fissate nello Statuto; qualunque regolamento dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci.
- deliberare circa l'ammissione a socio, o delegare a tale scopo uno o più soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- escludere i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto;
- predisporre annualmente la rendicontazione consuntiva dell'anno precedente e il bilancio preventivo per l'anno solare in corso accompagnati da una relazione sulla situazione dell'Associazione;
- sottoporre i bilanci all'approvazione dell'assemblea, previa pubblicazione degli stessi, unitamente alla relazione, nell'Albo dell'Associazione "Uniti per la Cervelletta" (coordinamento di associazioni e cittadini) almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Associazione;
- redigere e presentare all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati.
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando in prima convocazione è presente la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando il numero dei suoi componenti non è inferiore a un terzo più uno dei consiglieri, e in questo caso può deliberare sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta 2/3 dei consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la rielezione della proposta.

Art. 22

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo dovrà dimettersi quando venga richiesto dai 2/3 dei consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionato è tenuto a convocare l'Assemblea promuovendo nuove elezioni entro venti giorni.

Art. 23

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea.

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Promuove e cura le relazioni con le altre associazioni, comitati, enti istituzionali, organismi scientifici, che per competenza abbiano riferimento con gli obiettivi prefissati.

Resta in carica tre anni. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal segretario.

Le dimissioni del presidente dovranno essere accolte dal Consiglio Direttivo e presentate all'assemblea dei soci che determinerà la sua sostituzione.

Art. 24

Il segretario sostituisce il presidente in casi di impedimento dello stesso. E' eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo e resta in carica tre anni. Redige i verbali e cura la pubblicazione degli atti nell'Albo dell'Associazione.

Riscuote le entrate e provvede ai pagamenti; redige il bilancio preventivo e consuntivo, cura la tenuta dei libri contabili, conserva i documenti giustificativi, verifica che ogni spesa sia effettuata previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, custodisce il patrimonio dell'Associazione, provvede alla riscossione delle quote associative annue e alla relativa registrazione nel libro dei soci. Cura l'aggiornamento del database dei soci e della mailing list.

Le dimissioni del segretario dovranno essere accolte dal Consiglio Direttivo e presentate all'assemblea dei soci che determinerà la sua sostituzione.

Art. 25

I soci riconoscono e accettano quale Albo dell'Associazione "Uniti per la Cervelletta" (coordinamento di associazioni e cittadini) il sito web appositamente designato dall'assemblea nel regolamento attuativo. Tale Albo rappresenta il mezzo con cui l'Associazione rende pubbliche le comunicazioni sociali secondo le indicazioni dello Statuto. Copia cartacea verrà comunque affissa presso la sede dell'Associazione.

Costituzione di parte civile

Art. 26

L'Associazione si costituisce parte civile nei procedimenti giudiziari. La costituzione di parte civile avviene tramite il presidente o, su delega del presidente ad un componente del Consiglio Direttivo o previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ad un socio effettivo.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 27

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida ed alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altri Enti con finalità analoghe o per scopi di utilità generale. Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze di cui al primo comma, nel corso di tre successive convocazioni l'Associazione si scioglie automaticamente, nel rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio di cui al secondo comma.